
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ordinanza di sospensione dell'esecuzione, revoca, condanna alle spese: no al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

Il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell'[art. 669-terdecies c.p.c.](#) ed in forza dell'[art. 624 c.p.c., comma 2](#), come sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, e modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, il tribunale disponga la revoca di un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed è, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria; esso è, quindi, insuscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., che l'ultimo inciso del nuovo [art. 616 c.p.c.](#) (anziché della sua soppressione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2) ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilità della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all'esecuzione. Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietà e di definitività ai fini dell'esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 10.12.2015, n. 24919

...omissis...

Con l'ordinanza qui impugnata il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto dalla società esecutata dddddd avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata nei confronti della creditrice procedente ddd

Il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse il "fumus iuris" utile alla richiesta sospensione e che "eventuali correzioni nel computo degli interessi - che al momento viene del tutto apoditticamente contestato - potranno porsi in esito alla cognizione piena della presente opposizione, sulla cui instaurazione il Giudice dell'esecuzione ha già statuito". Analogamente ha deciso in punto di importi precettati a titolo di compenso professionale, escludendo, anche per questi, il "fumus iuris". Ha perciò ritenuto legittimo e confermato il rigetto della sospensione ed ha condannato la reclamante al pagamento delle spese del procedimento cautelare.

Il ricorso per cassazione è svolto con un motivo. Resiste con controricorso ddddd

Il ricorso è inammissibile poichè proposto avverso un'ordinanza emessa a conclusione della fase svoltasi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, relativa al reclamo avanzato, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo per pignoramento presso terzi emessa dal giudice dell'esecuzione in data 9 maggio 2014.

Con l'ordinanza impugnata, emessa il 24 giugno 2014, il Tribunale, in composizione collegiale, ha qualificato il rimedio ed ha rigettato il reclamo, provvedendo sulle spese della fase cautelare.

Il provvedimento impugnato non è definitivo, quindi suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost..

Infatti, il provvedimento oggetto del reclamo (deciso con l'ordinanza impugnata) è un'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, che il giudice dell'esecuzione ha adottato ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c.; l'ordinanza oggetto del presente ricorso straordinario è il provvedimento che tipicamente chiude la fase cautelare, e che trova la sua disciplina nell'art. 669 terdecies c.p.c., così come richiamato dall'art. 624 c.p.c..

Atteso quanto sopra, è sufficiente ribadire il principio di diritto più volte espresso da questa Corte per il quale "il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. ed in forza dell'art. 624 c.p.c., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, e modificato dalla L. n. 52

del 2006, art. 18, il tribunale disponga la revoca di un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed è, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria; esso è, quindi, insuscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., che l'ultimo inciso del nuovo art. 616 c.p.c. (anteriamente alla sua soppressione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2) ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilità della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all'esecuzione.

Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietà e di definitività ai fini dell'esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese" (così Cass. n. 17266/09, nonché n. 22486/09 e n. 22488/09, ed, ancora, tra le tante, Cass. n. 11243/10 e numerose altre successive fino a Cass. ord. n. 9371/14, citata nel controricorso, e Cass. n. 1176/15).

La natura non definitiva dell'ordinanza impugnata risulta espressa chiaramente anche nella motivazione della medesima, laddove è fatto rinvio, da parte del Tribunale, al giudizio di merito sull'opposizione, per la cui instaurazione risulta che il giudice dell'esecuzione avesse disposto, in modo da consentire, in sede di cognizione ordinaria, l'esame dei motivi di merito dell'opposizione.

Proprio la possibilità di ridiscutere i provvedimenti adottati in sede cautelare nel successivo giudizio di merito sull'opposizione rende gli stessi non definitivi e non decisi.

Il ricorso straordinario per cassazione è perciò inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nell'importo complessivo di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.